

della rispettiva Regola, dichiarante ch  la sua montagna siasi mantenuta immune dall' Epidemico male ; che allora assicurato il Collegio Nostro superiore rilascerà un general permesso , che verr  pubblicato , e stridato , e per cui tutti avranno facolt  di levare gli Animali dalle libere montagne ; che se taluno prevenendo il tempo dell' universal licenziamento intendesse levar dalle montagne gli Animali proprj, dovr  rassegnare a quest' Ufficio superiore la favorevole giurata fede del monticante , e de' Deputati della Regola , onde avere per i suoi proprj Animali bovini un particolar permesso .

VI. Riguardo agli Animali forestieri , ed a quelli ; che da questi abitanti condotti fossero in monticazione sopra monti soggetti ad altri Territorj , rendesi universalmente noto che questi non potranno essere accettati entro ai confini di questo Bellunese Distretto , qualora scortati non siano dalle caute legali fedi di Sanit  de' rispettivi locali Offizj , da essere o da questo , o dagli altri Offizj subalterni d' Agordo , Zoldo , e della Rocca secondo il caso riscontrate ; e che se mai fosse taluno , che violando gli ordini nostri osasse , o gli riuscisse d' introdurne per istrade secrete , e remote sar  severamente punito colla perdita degli Animali , oltre le personali pene , che vengono comminate nell' Articolo Ottavo .

VII.